

POBBL. 2.122/2602-18

u 510

4 8 -



**COMUNE DI MOIANO**  
**Provincia di Benevento**  
**Ufficio del Sindaco**

**Ordinanza Sindacale n. 4 del 26.02.2018**

**OGGETTO: Ordinanza di carattere contingibile e urgente per la chiusura delle scuole nel territorio del Comune di Moiano a causa di avverse condizioni meteorologiche**

**Il Sindaco**

**Richiamata** la propri precedente ordinanza n. 3 del 24.02.2018;

**Rilevato che:**

- l'intero territorio provinciale e comunale continua ad essere interessato da copiose precipitazioni nevose con conseguenti sensibili disagi alla viabilità ed alla circolazione;
- le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano continuità delle precipitazioni e determinano un probabile peggioramento della situazione attuale per gli spostamenti dei cittadini;

**Tenuto conto:**

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione"*;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**Considerato:**

- che le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni costituiscono un evento eccezionale, in grado di determinare rilevanti difficoltà nella viabilità ed ingenti disagi nel raggiungimento le sedi scolastiche, nonché pericolo per la sicurezza e l'incolumità di insegnanti e studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

**Considerato, pertanto:**

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza e l'incolumità di dei cittadini, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole cittadine anche per il giorno 27.02.2018;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

**Per la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ordina**

la chiusura delle Scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio comunale per il giorno 27.02.2018.

**Dispone**

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di

situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere.

### **Demanda**

al Comandante della Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti.

### **Informa**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Benevento entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **Dispone infine che la presente ordinanza:**

- a) sia notificata, anche a mezzo pec, ai Dirigenti Scolastici interessati, che cureranno l'informazione di genitori e studenti;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale;
- e) sia trasmessa al Comando dei Carabinieri di Airola;
- e) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile Comunale.

Moiano, 26/02.2018.



**Il Sindaco**

**Dott. Avv. Giacomo Buonanno**

### **PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito informatico istituzionale del Comune di Moiano il giorno 26-02-18 con n. 122/18 per quindici giorni consecutivi.

Moiano, 26-02-18



**L'Addetto alle Pubblicazioni**